



COMUNE DI VARALLO POMBIA Provincia di Novara

Via Simonetta n. 3, Cap. 28040
Partita IVA - Codice Fiscale 00366270031
tel. 0321 - 95355 fax 0321 - 95182

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL TRASFERIMENTO A SOGGETTO TERZO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS ESISTENTI NEL COMUNE DI VARALLO POMBIA.

* * * * *

DISCIPLINARE DI INCARICO

Il Comune di Varallo Pombia (C.F. e P.I. 00366270031) avente sede a Varallo Pombia (No) Via Simonetta n. 3 e rappresentato nel presente atto dal Responsabile dell'Area Tecnico-Ambientale, geom. Carlo Minello, legittimato ai sensi dell'art. 6 della L. 127/97 in esecuzione alla determinazione n. in data 2009

A F F I D A

Al (titolo)..... in qualità di (carica).....
della ditta (ragione sociale)..... con sede a.....
{prov.) in via n. , C.F. / P.I.
che di seguito sarà denominato per brevità "Professionista" e che accetta l'incarico professionale specialistico inerente l'ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA PER IL TRASFERIMENTO A SOGGETTO TERZO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO, ESISTENTI NEL COMUNE DI VARALLO POMBIA, AI SENSI DEL D. LGS. 164/2000, alle condizioni e modalità dedotte nel successivo articolato.

ART. 1 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il professionista incaricato é obbligato all'osservanza delle norme vigenti.

Nell'esecuzione dell'incarico e nella conseguente compilazione degli eventuali elaborati e documenti si dovrà tener conto delle direttive e disposizioni che potranno essere impartite dall'Amministrazione Comunale per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il professionista incaricato dovrà prestare:

- a) assistenza tecnico-giuridica ed amministrativa inerente all'impostazione del procedimento per il trasferimento a soggetto terzo del servizio di gestione degli impianti di distribuzione del gas esistenti nel Comune di Varallo Pombia , ai sensi del D.Lgs. 164/2000;
- b) assistenza tecnica inerente la valutazione della convenzione esistente con l'attuale gestore del servizio, l'analisi economico patrimoniale inerente la redditività del servizio stesso, gli adempimenti necessari per entrare nella disponibilità dell'impianto, al fine del loro successivo riaffidamento. Il Professionista incaricato dovrà quindi sviluppare un progetto di analisi economica e di assistenza tecnica avente lo scopo di assicurare al Comune e ai cittadini maggiori benefici dal servizio di distribuzione del gas, con successivo riconoscimento del valore residuo degli impianti, dovuto all'attuale gestore ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 164/2000.

Di conseguenza, considerato che l'interesse del Comune, ai sensi dal sopraccitato D.Lgs. n. 164/2000 è quello di:

- a) ritornare nella piena disponibilità degli impianti di distribuzione del gas, .
- c) assegnare la gestione del servizio gas a una società esterna, a mezzo di gara, secondo i criteri di libero mercato sanciti dallo stesso D.Lgs n. 164/2000, sulla base di un contratto sviluppato in modo da garantire i massimi benefici per gli utenti e il massimo controllo da parte dell'Ente,

e nello specifico di conseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- il rispetto da parte della nuova gestione di tutte le disposizioni del D. Lgs. 164/2000;
- la garanzia di un efficace controllo economico e operativo da parte del Comune su tutte le condizioni del servizio (costi e tempi di realizzazione degli allacciamenti delle utenze, ecc.) e sugli investimenti da realizzare (estensioni di rete, ecc.);

Il professionista dovrà fornire documenti/elaborati/perizie/pareri scritti, comprendenti:

- l'esame della situazione tecnica degli impianti e della realtà dimensionale, organizzativa e logistica del Comune, sulla cui base valutare i parametri di gestione più opportuni, secondo quanto previsto e consentito dalla vigente normativa;
- svolgimento di indagine per la definizione delle prestazioni che dovrà fornire il servizio di distribuzione del gas e delle potenziali realizzazioni impiantistiche da realizzarsi, della durata più opportuna del servizio, e la scelta della modalità di affidamento;
- la preparazione della documentazione, degli elaborati e del materiale necessario per la gara a livello comunitario ad evidenza pubblica, nonché di tutti gli allegati necessari secondo le disposizioni normative in materia di contratti di appalti, servizi e forniture, e precisamente:
 - ▶ **CONTRATTO DI SERVIZIO;**
 - ▶ **RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA**, che evidenzii sia la consistenza e la vetustà della rete gas, sia le possibilità di espansione della stessa, sia la redditività economica lorda di gestione, calcolando il valore del "margine di distribuzione – VRD" (su basi standard nell'eventualità in cui i dati esatti non siano forniti dal Gestore uscente, una cui percentuale sarà oggetto di offerta;
 - ▶ **SPECIFICHE TECNICHE** dettagliate per la gestione ordinaria e straordinaria del servizio gas, e per gli interventi di estensione degli impianti, che evidenzino i riferimenti legislativi, i termini del servizio. le modalità dei compensi, le modalità di

contabilizzazione dei lavori, la gestione amministrativa, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il pronto intervento, gli eventuali lavori di estensione impiantistica, i lavori di scavo e ripristino, le caratteristiche dei materiali da utilizzare, le caratteristiche degli allacciamenti d'utenza;

- ▶ PREZZARIO dettagliato per la gestione ordinaria e straordinaria del servizio gas, e per gli interventi di estensione degli impianti, che evidenzino i prezzi dei materiali per gli acciamenti, dei materiali per la manutenzione straordinaria, per gli scavi e i ripristini, per i noleggi dei mezzi meccanici e per la manodopera.
- la tempestiva preparazione delle risposte da fornire ai quesiti posti dai concorrenti;
- la partecipazione come membro alla Commissione Giudicatrice di gara;

Il Professionista incaricato è tenuto, altresì, a fornire tutti gli elaborati progettuali richiesti, debitamente firmati, in triplice copia su supporto cartaceo, e in copia su supporto informatico per eventuali ulteriori riproduzioni.

ART. 3– MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il Professionista incaricato dovrà prestare:

- assistenza al funzionario incaricato in tutti i dettagli della fase procedurale, per la predisposizione dei provvedimenti e degli adempimenti necessari per entrare nella disponibilità dell'impianto, esame della convenzione in essere fra il Comune e il Gestore uscente, analisi dei termini contrattuali per la definizione dei valori da attribuire agli impianti;
- valutazione della consistenza degli impianti di distribuzione del gas sulla base di una valorizzazione dettagliata, sulla scorta dei prezzi di mercato del settore, in maniera da determinare sia gli ammortamenti ai fini di un conto economico di redditività, sia i costi reali del rimborso da riconoscere al Gestore uscente. La valorizzazione dovrà tenere in considerazione la vetustà dei cespiti, classificati per categorie omogenee, sulla base delle informazioni ottenute dal Gestore e/o sulla base di rilievi e accertamenti da eseguire in situ.
- Sempre nell'ambito dell'analisi peritale in oggetto si dovrà eseguire, se opportuno, anche una valutazione tecnica di massima sullo stato di efficienza degli impianti, sulla base delle informazioni ottenute dal Gestore e/o sulla base di rilievi e accertamenti da eseguire in situ.
- elaborazione di una relazione tecnica che dovrà contenere sia i valori di consistenza patrimoniale degli impianti di distribuzione del gas, sia i vantaggi conseguenti all'assegnazione di un nuovo affidamento del servizio a mezzo gara. In particolare la perizia dovrà riportare non solo la valutazione degli impianti (basata sui prezzi di mercato e sulle eventuali clausole contrattuali), ma anche un dettagliato conto economico-finanziario che definisca la redditività della gestione lorda, nonché le previsioni di redditività netta desumibili dalle condizioni di mercato;
- asseverazione della perizia inerente al valore patrimoniale degli impianti;
- partecipazione agli incontri tra l'Amministrazione Comunale e i rappresentanti del Gestore uscente per illustrare le perizie e le relazioni preparate, nonché per ricevere eventuali proposte per un patteggiamento consensuale del valore di rimborso da riconoscere, al fine di evitare il contenzioso; in base agli esiti di tali incontri, valutazione delle proposte eventualmente fatte dal gestore (in quella sede o in successiva proposta scritta), relazione in merito all'Amministrazione Comunale, suggerimenti per eventuali iniziative da intraprendere, in particolare:

- ▶ in caso di disponibilità del Gestore uscente ad una definizione consensuale del rimborso per il residuo degli impianti si dovrà prestare assistenza ai Comuni nella trattativa, presenziando a tutti gli incontri con la controparte;
- ▶ in caso in cui il Gestore uscente non si dimostrerà disponibile ed una definizione consensuale del rimborso per il valore residuo degli impianti e qualora il Gestore uscente proceda immediatamente ad un'azione legale per la definizione del rimborso, si dovrà prestare assistenza al Comune nella preparazione di tutte le azioni preliminari per l'avvio dell'azione legale stessa, nonché alla preparazione dell'offerta economica reale da presentare per il rimborso inerente al valore residuo degli impianti.
- ▶ Al professionista incaricato potrà essere assegnato l'incarico di perito di parte in caso di arbitraggio;

Inoltre il professionista dovrà:

- redigere successive ulteriori relazioni che potranno essere richieste a integrazione di quella iniziale, oppure in risposta e eventuali contestazioni avanzate dal Gestore uscente, che dovranno essere consegnate entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dal momento in cui verranno definiti gli elementi da verificare.
- nel caso in cui il Gestore uscente non fornisca tutti i dati richiesti, per cui la predetta relazione tecnica iniziale potesse risultare imprecisa per quanto riguarda alcuni valori, mancando gli elementi per una valutazione dettagliata, la stessa potrà comunque essere notificata al Gestore, affinché formuli le sue osservazioni in contraddittorio.
- in seguito, comunque, non appena il Gestore uscente si mostri disponibile a un'eventuale definizione consensuale del rimborso da riconoscere allo stesso, sempre nell'ambito del presente incarico, dovrà essere eseguita una valutazione più precisa del patrimonio, oppure non appena il Gestore uscente, in seguito a Decreto Prefettizio, venga obbligato a fornire i dati dettagliati necessari per la valutazione del patrimonio.

Infine si precisa che:

- da parte del Professionista incaricato non potrà essere accettata alcuna contestazione in merito alla correttezza dell'analisi e delle stime peritali, da parte del Gestore uscente, se non formulata per iscritto e con chiara esposizione dei termini qualitativi e quantitativi contestati. A tali eventuali contestazioni dovrà essere fornita risposta scritta entro e non oltre 15 (Quindici) giorni dal ricevimento delle stesse.
- il Professionista, per tutta la durata dell'incarico, dovrà assistere il Comune con suggerimenti e pareri, anche in merito all'interpretazione giuridica della materia, ad eccezione di quanto riguarda l'azione giudiziaria che dovrà, necessariamente, essere condotta direttamente ed esclusivamente da un legale che sarà, pertanto, a carico dell'Ente.
- il Professionista per tutta la durata dell'incarico dovrà prestare assistenza con suggerimenti, pareri, reperimento di sentenze, ordinanze normative in varia, nonché assistenza tecnica nell'ambito di eventuali ricorsi che siano inerenti all'incarico stesso.

ART. 4 – CONDIZIONI E TEMPI PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il soggetto incaricato dovrà prestare l'assistenza tecnico-giuridica ed amministrativa affinché quanto richiesto all'art. 3, compreso il procedimento per il trasferimento a soggetto terzo del servizio di gestione degli impianti di distribuzione del gas esistenti nel Comune di Varallo Pombia, ai sensi del D.Lgs. 164/2000, si compia entro
(.....) giorni dalla data di affidamento, escluso ritardi allo stesso non imputabili;

ART. 5 PRESTAZIONI ACCESSORIE

Senza che ciò comporti alcun onere supplementare per l'Ente Committente, il professionista effettuerà anche la richiesta assistenza tecnica agli organi dell'Amministrazione Comunale nei rapporti con gli eventuali diversi Enti competenti a pronunciarsi in merito.

ART. 6 - RITARDI E PENALI

Qualora la presentazione venisse ritardata oltre il termine stabiliti nei precedenti articoli, verrà applicata una penale del 0,5% per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista incaricato salvo il diritto al risarcimento del danno. Nel caso che il ritardo ecceda i 10 (DIECI) giorni, l'Amministrazione Comunale senza obbligo di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese e salvo il diritto di risarcimento del danno.

ART. 7 – MODIFICHE

Il professionista sarà tenuto a introdurre negli elaborati e nei documenti redatti, anche se già completati e presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio dell'Amministrazione, per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione del progetto, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, comportando unicamente il conseguente differimento dei termini utili concordati per la presentazione dei documenti all'Amministrazione Comunale.

Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione degli elaborati, determinata da nuove e diverse esigenze e/o da nuove normative emanate successivamente alla presentazione, al professionista, previa eventuale conferma dell'incarico con successivo provvedimento del competente organo dell'Amministrazione Comunale, spetteranno le competenze nella misura stabilita concordata tra le parti.

ART. 8 - COMPETENZE PROFESSIONALI

Il corrispettivo dovuto a fronte di tutti gli obblighi, nessuno escluso, assunti dall'affidatario con la sottoscrizione del presente disciplinare viene di seguito fissato sulla base dell'offerta presentata in € oltre IVA e contributi previdenziali (2%) se dovuti.

L'incarico avrà durata, dalla data di affidamento, fino a 6 (sei) mesi successivi alla data di all'avvio dell'attività da parte del gestore individuato mediante gara, del servizio di gestione dell'impianto di distribuzione del gas metano.

Il corrispettivo finale complessivo previsto al precedente comma, non potrà aumentare e si intende comprensivo di ogni e qualsiasi spesa ed onere comunque sostenuti per l'assolvimento degli obblighi previsti nel presente disciplinare, comprese le spese di viaggio.

ART. 9 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze professionali, verranno liquidate dal Responsabile del Procedimento sulla base dello stato di avanzamento della procedura.

Il corrispettivo sarà liquidato entro 45 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla base dell'indicazione dell'attività svolta e dell'acquisizione del D.U.R.C. in corso di validità nel quale risulti che la ditta sia in regola con gli adempimenti contributivi, in mancanza di tale documento le fatture non potranno essere liquidate.

ART. 10 - TIPO DI RAPPORTO

L'incarico ha natura di consulenza occasionale e sarà espletato dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni generali fornite dall'Amministrazione Comunale.

Il tipo di rapporto è la prestazione professionale di assistenza specialistica tecnico-giuridica.

Il disciplinare non vincolerà le parti con rapporto di impiego subordinato e pertanto i contraenti si intendono liberi di confermare o rinunciare a quanto qui convenuto, senza richiesta alcuna di danni, liquidazioni o altri contributi o indennità.

Il Professionista incaricato risponde in solido per ogni danno arrecato all'Ente in presenza di fatti o atti compiuti nell'adempimento dell'incarico in argomento, ai sensi degli art. 1218 e seguenti del CC.

Il Comune si riserva la facoltà, previo contraddittorio con l'interessato e dopo che sia stata effettuata la medesima contestazione per iscritto e che allo stesso sia stato assegnato un termine perentorio per presentare le sue contro deduzioni, mediante lettera raccomandata AR e con preavviso di 15 giorni, di revocare l'incarico in qualsiasi momento, per ragioni di opportunità, qualora il Professionista incaricato commetta atti o tenga comportamenti tali da far venire meno il rapporto di fiducia, ovvero in caso di ritenuta inadeguatezza delle prestazioni.

ART. 11 – SEGRETEZZA

Il Professionista, nella persona del (titolo) ed suoi collaboratori, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto non coinvolto nell'attività professionale oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dai Comuni interessati, in virtù del presente contratto.

Il Comune, analogamente, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto del presente contratto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, e documenti, di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dallo stesso Professionista, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

ART. 12 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI E DEI DOCUMENTI

Tutti gli elaborati e i documenti redatti nel corso dell'incarico cui fa riferimento il presente disciplinare, resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, sentito il professionista, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga modificato sostanzialmente l'elaborato nei criteri essenziali ed informativi per i quali è stato sviluppato.

Per le ipotesi contemplate dal presente articolo, nessun compenso spetta al professionista che, in ogni caso, sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

ART. 13 - UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Il Comune potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo del nome del Professionista per scopi pubblicitari.

È esclusa l'utilizzazione dei risultati della prestazione quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, salvo espressa autorizzazione.

Il Professionista potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Egli non potrà farne però, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune, che non potrà però essere irragionevolmente negata e sarà legata unicamente a strette considerazioni sulla tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

Il Comune si impegna a trattare i dati personali del Professionista unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

ART. 15 – DOMICILIO

Per gli effetti del presente contratto, Il Professionista dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la segreteria del Comune di Varallo Pombia, obbligandosi a comunicare, immediatamente, a quest'ultima ogni e qualsiasi modificazione intervenuta nella struttura della società, come previsto dal successivo art. 15.

ART.16 - MODIFICAZIONI DELLA STRUTTURA DELLA SOCIETÀ

Il Professionista è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta nella Ragione sociale, negli organismi tecnici e amministrativi, nonché della sede legale.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata al domicilio eletto od alla stazione appaltante in carenza delle comunicazioni previste dal presente e precedente articolo.

ART.17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di vertenza tra il Comune ed il Professionista sulla interpretazione e sulla esecuzione del contratto, per quanto disposto dall'art. 3, co. 19, della Legge 24 Dic. 2007, n. 244 {Finanziaria 2008}, viene esclusa la competenza arbitrale per cui l'eventuale definizione delle controversie dovrà essere proposta avanti il Giudice ordinario.

Il foro competente sarà quello del Tribunale di Novara.

ART. 18 - REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

In caso di registrazione, tutte le spese del presente atto e consequenziali, nessuna esclusa od eccettuata, sono da intendersi a completo carico del Professionista, ancorché le stesse siano state anticipate da parte del Comune.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

È a carico dell'Amministrazione l'imposta sul valore aggiunto oltre ai contributi previdenziali se dovuti.

Saranno a carico del professionista incaricato le spese di bollo del presente disciplinare, le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Il professionista incaricato, con la sottoscrizione del presente disciplinare attesta infine che i compensi nel medesimo previsti, calcolati in misura globale e forfettaria quale risultante di un libero accordo tra le parti, sono ritenuti congrui e soddisfacenti senza alcuna riserva.

Varallo Pombia, li

IL PROFESSIONISTA

Il Responsabile dell'area Tecnico Ambientale